

Camera di Conciliazione Forense Picena

Organismo non autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno

Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 247 del Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010

L'anno 2020 ed oggi giorno 19 maggio, alle ore 18,00 si è riunito in via d'urgenza il Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione Forense Picena, per assumere le determinazioni del caso relativamente ai seguenti punti:

- 1) richiesta di chiarimenti pervenuta a mezzo pec del 18.5.2020 da parte del Ministero della Giustizia
- 2) adozione di sistemi di videoconferenza per lo svolgimento delle mediazioni
- 3) necessità di prendere in locazione un immobile per lo svolgimento delle mediazioni in presenza.

Sono presenti i sigg. Consiglieri

Avv. Tommaso Pietropaolo

Presidente

Presente

Avv. Paolo Travaglini

Segretario

Presente

Avv. Daniela Carbone

Tesoriere

Presente

Avv. Marco Stipa

Consigliere

Presente

Avv. Alessandra Hopps

Consigliere

Assente

Sul punto 1 , Il Consiglio,

- preso atto della richiesta di chiarimenti pervenuta a mezzo pec del 18.5.2020 da parte del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale degli affari Interni Ufficio II Ordini professionali e albi reparto V - Albi e Registri, rif. Prot DAG n. 358997.E del 21/02/2020, per mezzo della quale è stato chiesto di fornire delucidazioni sul fatto, appreso a seguito della recente verifica ispettiva, che questo organismo "affida alla parte istante la comunicazione della data di fissazione del primo incontro, con onere di deposito in tempo utile della relata di notifica";

- Rilevato che l'art. 8 , 1° e 2° comma del regolamento dell'organismo così dispone: "La domanda di conciliazione può essere proposta congiuntamente dalle parti o da una di esse.


In quest'ultimo caso la parte istante presa cognizione della data fissata e del luogo indicato per esperire il primo incontro provvederà a comunicarla all'altra parte invitandola a manifestare per iscritto la propria adesione alla procedura entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertimento che la mancata risposta equivale alla mancata adesione e che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 II comma c.p.c.

- osservato che l'art 8 comma 1 del d. Lgs 28/2020 così dispone: "All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante".

- ritenuto di dover modificare il proprio regolamento per uniformarsi alla criticità evidenziata dalla suddetta Direzione Ministeriale,

delibera

di modificare l'art 8, 1° e 2° comma del regolamento dell'istituto Organismo nella seguente versione:



"La domanda di conciliazione può essere proposta congiuntamente dalle parti o da una di esse.

In quest'ultimo caso La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante."

Dell'avvenuta modifica apportata al regolamento verrà data comunicazione alla Direzione Ministeriale richiedente ed agli altri soggetti che è obbligatorio notiziare a riguardo.

Sul punto 2, Il Consiglio,

- preso atto delle misure assunte dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti ,
- rilevato che con provvedimento dell'8.5.2020 il Tribunale di Ascoli Piceno ha invitato l'intestato Organismo a fare ricorso alla mediazione telematica, dotandosi di sistemi di videoconferenza, auspicando il ricorso allo svolgimento delle mediazioni in presenza in via del tutto residuale

delibera

l'acquisto in abbonamento sino al 31 luglio 2020, del servizio "ZOOM piani di incontro" , nel numero di licenze/host necessario in base alle esigenze degli incontri che si svolgeranno in videoconferenza nel periodo di riferimento indicato

Sul punto 3, il Consiglio,

- preso atto delle misure assunte dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti ,
- rilevato che con provvedimento dell'8.5.2020 il Tribunale di Ascoli Piceno ha invitato l'intestato Organismo a fare ricorso, in via emergenziale, alla mediazione telematica, dotandosi di sistemi di videoconferenza, auspicando il ricorso allo svolgimento delle mediazioni in presenza, nei locali siti presso il Tribunale di Ascoli Piceno e l'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno in via del tutto residuale.
- rilevato che le dimensioni delle stanze sinora utilizzate per svolgere gli incontri di mediazioni, così come gli spazi ove solitamente gli utenti si accomodavano durante le sessioni separate o in attesa di svolgere le procedure, non sono più idonei a garantire il distanziamento sociale richiesto per la sicurezza della salute degli Avvocati e delle Parti, nonché dei Mediatori e degli eventuali altri soggetti partecipanti agli incontri (quali CTM, CTP, accompagnatori delle parti etc);
- considerato che quando riprenderà l'attività di udienza in presenza presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, non sarebbe comunque possibile svolgere contestualmente gli incontri di mediazione nelle aule non occupate dai Giudici di Pace, atteso che le limitazioni finalizzate ad evitare il contagio a tutela della salute degli utenti perdurranno, verosimilmente, anche successivamente al 31 luglio 2020,
- ritenuto che l'attività di sanificazione dei locali seguito dello svolgimento delle udienze non potrebbe conciliarsi con lo svolgimento degli incontri di mediazione in orari diversi e successivi alle sessioni di udienza, in quanto ciò metterebbe a grave rischio la salute degli Avvocati, dei Mediatori e delle Parti che si troverebbero in locali non sanificati.
- considerato che per riprendere il regolare e quotidiano svolgimento degli incontri di mediazione, tenuto altresì conto dell'arretrato dovuto alla sospensione imposta dal Governo, nonché del sicuro aumento della domanda da parte dell'utenza, è necessario disporre di almeno 5/6 aule di ampie dimensioni e una grande zona di attesa, in modo da evitare assembramenti che non consentano di rispettare la distanza minima tra ciascuno dei soggetti coinvolti nell'attività di mediazione;

valutato, quindi, che non sarà possibile, per un tempo indefinito, con grave nocumento per l'intera classe forense picena, svolgere gli incontri di mediazione in presenza nei locali sinora utilizzati, è inevitabile, anche per evitare che l'utenza si rivolga ad altri organismi privati, attivarsi senza dilazione per reperire un immobile da condurre in locazione, inizialmente per la durata di 12 mesi, così da verificare l'evolversi della situazione emergenziale: tale immobile dovrà disporre, oltre che di un numero di almeno 5/6 aule di ampie dimensioni, di servizi (anche per disabili), di spazi per l'attesa e, preferibilmente, di parcheggio per l'utenza e sia facilmente raggiungibile.

- considerato, altresì, che al canone di locazione per un locale con tali imprescindibili caratteristiche, dovranno sommarsi anche gli ulteriori costi delle utenze, e della mobilia necessaria.

delibera

di richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno un contributo, *una tantum*, per finanziare tale operazione commerciale finalizzata a fornire alla classe forense picena e all'utenza tutta, l'opportunità di poter tornare ad usufruire, immediatamente e in totale sicurezza, dei servizi svolti dalla Camera di Conciliazione Forense Picena.

Avv. Tommaso Pietropaolo

Presidente

Avv. Paolo Travaglini

Segretario

Avv. Daniela Carbone

Tesoriere

Avv. Marco Stipa

Consigliere

Avv. Alessandra Hopps

Consigliere